



OR.S.A. FERROVIE

ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

SEGRETERIA
GENERALE

Via Magenta, 13 00185 Roma
Tel. 06.44.567.89 Fax 06.44.529.37

www.orsaferrrovie.it
sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

VERTENZA LEGALE SU COMPETENZE ECONOMICHE FERIE ULTERIORI CHIARIMENTI

Come già illustrato nella precedente informativa, ORSA FERROVIE ha dato inizio ad un vertenza legale in TRENORD sulla scorta di una **SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA**, la numero C-155/10 del 15 settembre 2011, che ha condannato la British Airways al pagamento “adeguato” delle ferie della Sig.ra Williams e di altri suoi colleghi piloti.

A seguito della Sentenza di Milano su Trenord – che recepisce i dettami della Sentenza Williams - tenendo conto che le imprese ferroviarie dispongono nei rispettivi contratti aziendali previsioni economiche diverse e che la giurisprudenza in materia è tutt’altro che consolidata, abbiamo invitato i lavoratori di tutte le IF, in via prudenziale, a procedere all’invio di un’interruttiva alla propria Impresa. Questo affinché gli eventuali diritti economici maturati negli ultimi 5 anni - ipoteticamente derivanti dal buon esito della vertenza - possano essere salvaguardati.

ESEMPI TRENITALIA E ITALO

Nel caso di TRENITALIA le assenze per ferie vengono compensate con un’indennità di 4 euro e 50 per il PDB e di 12,50 euro per il PDM.

In ITALO, all’interno dell’incentivo di efficienza mensile, viene prevista una parziale compensazione economica in caso di un numero di presenze ridotte ai treni (a vario titolo).

In entrambi i casi, applicando il criterio di calcolo stabilito dai giudici lombardi su Trenord e qualora l’orientamento giurisprudenziale espresso venisse confermato, riteniamo che ci siano possibilità che le competenze di cui sopra possano essere ritenute insufficienti per accogliere i principi affermati nella Sentenza Williams.

PERCHÉ?

Perché la Sentenza della Corte di Giustizia Europea non si è limitata a disporre che deve essere previsto **un quantum** economico per indennizzare le giornate di ferie, ma ha stabilito che quel quantum **deve essere legato “a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all’espletamento delle mansioni che incombono sul dipendente in forza del suo contratto di lavoro...”**.

Nel caso di Milano, il giudice ha sentenziato che **per il P.d.M.** compete per ciascun giorno di ferie un’indennità giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti, **a titolo di indennità di condotta**, nei dodici mesi precedenti e che **per il P.d.B** compete per ciascun giorno di ferie un’indennità giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti, **a titolo di indennità di scorta**, nei dodici mesi precedenti.

Questo significa che complessivamente le indennità contenute nel Contratto Aziendale di Trenitalia e nel CAL di Italo potrebbero essere giudicate inadeguate da un Tribunale perché, nei

fatti, disincentiverebbero la fruizione delle ferie da parte del personale, in quanto economicamente *penalizzanti*.

I DIRITTI SOGGETTIVI DEI LAVORATORI SONO PRIORITARI

Ci teniamo tuttavia a fare delle precisazioni. La nostra Organizzazione, come di consueto, sta tentando di rimanere al passo con orientamenti giurisprudenziali nazionali ed europei in continua evoluzione, che, qualche volta, hanno sancito l'illegittimità di provvedimenti legislativi e di intese pattizie tra Azienda e Sindacati.

Diversi anni fa, ad esempio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto a tutti i lavoratori che erano stati assunti con **Contratto di Formazione Lavoro (CFL)**, il diritto a vedere riconosciuta la propria anzianità di servizio a decorrere dalla data di assunzione, anziché dal termine del periodo di "formazione". Nonostante tale diritto non fosse previsto dalle norme che regolavano il rapporto di lavoro e l'utilizzo del CFL in tutto il Paese.

Sta avvenendo altrettanto (fino ad ora), per analoghe ragioni, nelle cause sul mancato riconoscimento degli **Aumenti Periodici di Anzianità** per i lavoratori assunti con **contratto di apprendistato** fino al 2012. Sebbene sulla materia ancora manchi una sentenza di Cassazione che consolidi definitivamente gli orientamenti attuali.

Ora, nell'ipotesi di vertenza legale sulle ferie, ancora in via di approfondimento, riteniamo si possa prospettare il tentativo di introdurre un principio nuovo che il Sindacato ha il compito di provare a imporre, soprattutto in lavorazioni la cui retribuzione è fortemente determinata dalla presenza al lavoro. Questo può significare anche riconoscere che, talune volte, come accaduto in passato, può manifestarsi l'opportunità di mettere in discussione norme (contrattuali e non) quando queste facciano emergere delle debolezze rispetto a principi europei e novazioni giurisprudenziali migliorative che, gradualmente, vanno a permeare gli ordinamenti nazionali.

Guardare all'Europa in modo passivo, solo quando questa emana norme che penalizzano i lavoratori e non farlo quando è la stessa Europa a produrre una giurisprudenza favorevole, **significherebbe tutelare le prerogative di contrattazione dei soggetti stipulanti anziché i diritti soggettivi dei singoli lavoratori.** Per tale ragione, crediamo che sia dovere del Sindacato provare a capitalizzare tutte le circostanze che consentano di ragionare su un avanzamento, anche economico, sulla materia.

Ciò posto, la giurisprudenza sul tema, come già ribadito, è tutta da costruire e l'invio di un'interruttiva ha il solo scopo di cautelare i diritti soggettivi dei lavoratori qualora questi venissero riconosciuti nel seguito della vertenza, **per il cui esito stiamo ipotizzando insieme ai nostri legali l'avvio di alcune cause pilota.**

Per ulteriori info contattate i referenti territoriali ORSA FERROVIE

Roma, 23/04/19